

## BILANCIO

---

### ***Iter di approvazione “ordinaria” del bilancio 2017***

di **Alessandro Bonuzzi**

La prima fase dell'*iter* che porta all'approvazione del bilancio d'esercizio è costituita dalla redazione del **progetto di bilancio** e della **relazione sulla gestione** da parte dell'organo amministrativo.

Ai sensi dell'[articolo 2423 cod. civ.](#), “*Gli amministratori devono **redigere il bilancio di esercizio**, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa*” e, così come stabilito dal successivo [articolo 2428](#), “*Il bilancio deve essere corredato da una **relazione** degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'**andamento** e del **risultato** della **gestione**, ...*”.

Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione devono essere **trasmessi** all'**organo di controllo** (collegio sindacale o revisore) **almeno 30 giorni prima** di quello fissato per l'**assemblea** che deve discuterlo, per consentire eventuali **osservazioni** o **proposte** ([articolo 2429 cod. civ.](#)).

Il **termine** per la trasmissione all'organo di controllo, quindi, dipende dal giorno in cui è stata convocata l'assemblea che deve deliberare l'**approvazione** del bilancio, dovendo essere individuato a ritroso.

Al riguardo, va ricordato che il termine **ordinario** per l'approvazione del bilancio è fissato in **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**. Pertanto, con riferimento al bilancio 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, la **convocazione** dell'assemblea deve essere fissata, **al più tardi, entro il 30 aprile 2018**.

Laddove l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 fosse convocata in data 27 aprile 2018, la **trasmissione** all'organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione dovrebbe avvenire entro il **28 marzo 2018**.

Il collegio sindacale o il revisore ha, di fatto, al più 15 giorni di tempo per redigere la propria **relazione** poiché il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione, nonché la stessa relazione dell'organo di controllo devono restare **depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea** e fino all'approvazione, cosicché i soci possano prenderne visione.

Evidentemente, per le società **prive dell'organo di controllo**, gli amministratori, non dovendo osservare il termine a ritroso dei 30 giorni, possono depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione **direttamente presso la sede della società** osservando il termine dei 15

giorni.

Quindi, ipotizzando sempre che l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 sia convocata in data 28 aprile 2018, il **deposito** presso la sede sociale deve avvenire entro il **12 aprile 2018**.

Relativamente al termine per l'approvazione del bilancio di una Spa, secondo la **dottrina prevalente**, il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è riferito alla data della **prima convocazione dell'assemblea**. Si ritiene, quindi, possibile convocare l'assemblea in **seconda convocazione anche oltre il termine di 120 giorni**.

Nell'**avviso** di convocazione dell'assemblea può essere già fissato il **giorno** per la seconda convocazione, che **non può aver luogo nello stesso giorno** fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione **non** è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata **entro 30 giorni dalla data della prima convocazione** ([articolo 2369 cod. civ.](#)).

Il pensiero della dottrina maggioritaria ha trovato conferma nella [sentenza n. 28035/2011](#) della Corte di Cassazione, secondo cui *"dal combinato disposto degli artt. 2364 e 2369 cod. civ. emergeva che **entro il termine di quattro o sei mesi doveva effettuarsi la prima convocazione, potendo la seconda, nel caso in cui la prima fosse andata deserta, avvenire anche oltre il suddetto termine**"*.

Infine, ancorché nel silenzio del codice civile, si ritiene che le conclusioni esposte con riferimento alle Spa siano applicabili anche per le **Srl**; in tal caso, però, la seconda convocazione è possibile se prevista nell'**atto costitutivo**.

